

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 02562/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2562 del 2023, proposto da

Maddalena Mazzeo, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Uff Scolastico Reg Lombardia Ambito Terr per la Provincia di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Filippo Carlo Pavesi, Giuseppe Carbonara, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento, mai comunicato alla ricorrente né da questa altrimenti conosciuto e, quindi, di estremi ignoti, con il quale la "Commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta" di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Istruzione 9.11.2021, n. 326, ha predisposto i quesiti e le risposte della prova***

*scritta, limitatamente ai quesiti numero 30 e numero 31 (rectius, numero 50), del  
 “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale  
 docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e  
 secondo grado” indetto con Decreto del “Dipartimento per il Sistema Educativo  
 di Istruzione e di Formazione” del Ministero dell'Istruzione del 21.4.2020, n.  
 499; della nota del Dirigente del “Dipartimento per il Sistema educativo di  
 Istruzione e di Formazione” del Ministero dell'Istruzione del 15.11.2022, prot. n.  
 0039928.15-11-2022, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato  
 al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della  
 scuola secondaria di I e II grado - D.D. n. 499/2020 e DD. n. 23/2022 - Quesito  
 errato n. 31, classe di concorso A021: ‘La prima scuola di pensiero geografico  
 che fa dipendere l'organizzazione territoriale e produttiva di una determinata  
 regione dalle relazioni e dai legami verticali tra natura e gruppi umani presenti  
 nella regione stessa è:’”; dell’”Avviso”, a firma del Dirigente dell'Ufficio VII  
 (“Ambito Territoriale di Lecco e Attività esercitate a livello regionale in merito al  
 Personale della Scuola”) dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,  
 notificato alla ricorrente in data 15.12.2022, recante “Concorso ordinario  
 bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 per il reclutamento di personale  
 docente nella scuola secondaria di I e II grado - Classe A021 - Comunicazione  
 variazione punteggio”; della nota del Dirigente dell'Ufficio VII (“Ambito  
 Territoriale di Lecco e Attività esercitate a livello regionale in merito al Personale  
 della Scuola”) dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 24.11.2022,  
 prot. n. 0031861.23-11-2022, pubblicato, in pari data, sul sito web istituzionale  
 della richiamata Amministrazione, recante “Concorso ordinario bandito con  
 D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 per il reclutamento di personale docente nella  
 scuola secondaria di I e II grado - Avviso di convocazione alle prove orali -  
 Classe di concorso A021”; del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio  
 Scolastico Regionale per la Lombardia del 13.1.2023, prot. n. 0000083.13-01-*

*2023, pubblicato sul sito web istituzionale della richiamata Amministrazione nel periodo 17.1.2023 – 1°.2.2023.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Uff Scolastico Reg Lombardia Ambito Terr per la Provincia di Lecco;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, nella limitata cognizione cautelare e salvo ogni approfondimento in sede di merito, non appare comprensibile la scelta dell'amministrazione, in relazione al "Quesito errato n. 31", di assegnare due punti a coloro che hanno risposto correttamente alla domanda, selezionando l'opzione di risposta caricata in piattaforma alla lettera d), sottrarre due punti ai candidati che hanno scelto come risposta voci corrispondenti a quelle caricate in piattaforma alla lettera a) e lasciare invariato il punteggio nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data, considerando che la prassi prevalente della stessa amministrazione appare nel senso di riconoscere in ogni caso 2 punti nell'ipotesi di quesiti che risultino inesatti, in conseguenza del fatto che, nel caso da ultimo citato, il quesito è stato comunque formulato erroneamente e la relativa somministrazione al candidato lo priva della possibilità di rispondere ad un quesito formulato correttamente;

Ritenuto, in conformità a quanto già disposto con l'ordinanza n. 556/2023 della Sezione, di dover richiedere all'amministrazione una specifica relazione, valutabile

ex art. 64 c.p.a., in ordine a: (i) le vicende afferenti al quesito la cui revisione appare aver comportato la rideterminazione del punteggio della prova scritta della ricorrente, vanificando il risultato positivo dell'esame orale a cui nel frattempo la stessa era stata ammessa; (ii) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per l'intervento in autotutela; (iii) le contestazioni mosse dal ricorso ai quesiti somministrati alla ricorrente; (iv) la sussistenza di un termine ragionevole per l'intervento in autotutela considerando che la ricorrente aveva già stipulato un contratto di lavoro.

Ritenuto altresì di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura per cui è causa, integrazione che dovrà essere effettuata dalla ricorrente mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019;

Ritenuto infine di poter accogliere la domanda cautelare alla luce del fumus boni iuris illustrato nel primo capoverso della presente ordinanza nonché dell'entità del pregiudizio già subito dalla ricorrente, ossia la risoluzione del contratto di lavoro dalla stessa stipulato, con fissazione dell'udienza di merito al 9 maggio 2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare, sospende l'efficacia degli atti impugnati, dispone l'integrazione del contraddittorio e le misure istruttorie nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza di merito al 9 maggio 2023.

Le spese verranno disposte al definitivo esito del giudizio anche in considerazione del comportamento delle parti nelle more dell'udienza di merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Giovanni Caputi**

**IL PRESIDENTE**

**Emiliano Raganella**

**IL SEGRETARIO**